

26 dicembre 2022 13:17

Regali di Natale non funzionanti o indesiderati? Che fare

di [Redazione](#)

Regali di Natale non funzionanti o indesiderati?



Che fare

Abbiamo aperto i regali che erano sotto l'albero. Qualche delusione? Non funzionanti o indesiderati? Oltre che riciclarli come regali per qualcun altro, o cercare di venderli nei mercatini delle occasioni (molto attivi online dopo le feste), si può rimediare cambiandoli o facendoseli riparare o avendo indietro i soldi. Vediamo.

Non funzionante

Se l'oggetto è guasto o non corrisponde a quanto descritto in confezione e/o pubblicità, vale la Garanzia legale (http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+del+venditore_14358.php) a carico del venditore. Il venditore deve riparare o sostituire il bene entro "*tempi congrui*", da pattuire insieme al consumatore. Altrimenti si ha diritto alla restituzione dei soldi. Questa garanzia è valida 2 anni, il difetto deve essere segnalato al venditore entro 2 mesi dalla scoperta. **Le spese di spedizione, sono a carico del venditore.** (oltre a questa c'è anche la Garanzia del produttore: contrattuale, applicabile rispetto a quanto riportato sui fogli allegati all'acquisto)

Indesiderato

Si può esercitare il diritto di recesso:

1. Per gli acquisti in negozio fisico, la legge non lo prevede, a meno che non sia stato pattuito al momento dell'acquisto.
2. Per gli acquisti in negozio virtuale o fuori dai locali commerciali si può recedere (http://sosonline.aduc.it/scheda/sul+diritto+recesso+ho+appena+fatto+acquisto+ma+ci_9652.php) entro 14 giorni dall'acquisto oppure dal giorno in cui si riceve il bene. E' consigliabile farlo con una lettera raccomandata a/r o pec, rispedito il bene tramite assicurata. **Le spese di spedizione sono a carico di chi esercita il recesso.**

Venditore o produttore non disponibile?

Sarà necessario intimare il dovuto tramite una lettera [raccomandata a/r di messa in mora o pec](#) e fare una denuncia all'Antitrust (<http://www.agcm.it/invia-segnalazione-online.html#wrapper>) per pratica commerciale scorretta. In mancanza di soddisfazione si può ricorrere al giudice di pace (http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php).

Venditore o produttore non italiano?

Se sono in un **Paese dell'Unione Europea**, è come se fosse in Italia: le regole sono uguali. In mancanza di disponibilità, dopo l'intimazione con [raccomandata A/R](#) (no pec, che vale solo per l'Italia), dovendo ricorrere al giudice, ci sono [specifiche modalità](#), anche più semplici rispetto al ricorso al giudice italiano.

Se sono in un **Paese extra-Ue**, verificato che non abbiano un ufficio in Italia o in altro Paese Ue (per cui varrebbe quanto sopra), è più complicato. Vale sempre l'intimazione con [raccomandata A/R](#) (no pec, che vale solo per l'Italia), ma in mancanza di risposta, pur rivolgendosi al giudice italiano (http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php) è difficile ottenere giustizia.

CHI PAGA ADUC

l'associazione non **percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici** (anche il 5 per mille)

La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile

DONA ORA (<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>)